



CITTA' DI SAMARATE
Provincia di Varese

RAVVEDIMENTO OPEROSO TASI 2014

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Legge di Stabilità per l'anno 2014
(Legge n. 147/2013 art.1 commi 669-681)

Nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento della TASI entro i termini stabiliti dalla legge per l'anno 2014 (per l'acconto entro il 16 ottobre 2014 e per il saldo entro il 16 dicembre 2014) o in caso di insufficiente versamento della tassa, il contribuente ha la possibilità di sanare la sua posizione: **l'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997** (come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera a) Legge 220/2010 e dall'art. 23, comma 31, della Legge n. 111/2011) consente infatti di regolarizzare spontaneamente l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo dovuto mediante il c.d. **“ravvedimento operoso”** effettuando il pagamento con sanzioni ridotte rispetto alla sanzione piena del 30%.

Il ravvedimento è la facoltà concessa a tutti i contribuenti, entro determinati limiti di tempo quindi non è più attuabile se:

- la violazione è stata già constatata o notificata a chi l'ha commessa
- sono iniziati accessi ispezioni e verifiche
- sono iniziate altre attività di accertamento già comunicate al contribuente.

L'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- **dell'imposta dovuta** = importo non pagato
- **degli interessi** = calcolati in base ai giorni di ritardo, decorrenti dal giorno successivo la data di scadenza del pagamento fino alla data di effettivo versamento. Il tasso legale di interesse applicato per l'anno 2014 è pari all'1%. Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse è fissato allo 0,5%.
- della **sanzione ridotta** = a seconda che si tratti di ravvedimento *sprint*, ravvedimento *breve* o ravvedimento *lungo*.

Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).

DIVERSE MISURE DELLA SANZIONE RIDOTTA

La riduzione della sanzione ordinaria del 30% varia a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento operoso:

Ravvedimento Operoso “SPRINT” se il versamento dell'imposta viene effettuato entro i **14 giorni** successivi alla scadenza del termine di versamento, in questo caso i contribuenti pagano una **sanzione dello 0,2%** per ogni giorno di ritardo + **gli interessi legali**.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|
| Giorni di ritardo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sanzione ridotta | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 1% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,8% | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 3% |

Esempio:

TASI DOVUTA 150 euro - pagamento effettuato 6 giorni dopo la scadenza (es. per ravv. Acconto 22 ottobre 2014 oppure per ravvedimento saldo 22 dicembre 2014)

0,2% al giorno per 6 giorni = 1,2% → 150 x 1,2% = € **1,80 (sanzione)**

150 (imposta) x 1 (tasso legale per l'anno 2014) x 6 (giorni di ritardo): 36.500 = € **0,02 (interessi legali)**

150 + 1,80 + 0,02 = € 151,82 (TASI comprensiva di sanzione e interessi legali) arrotondato € 152,00

Ravvedimento Operoso “BREVE” la sanzione è ridotta al **3%** se il pagamento dell'imposta, degli interessi legali e della sanzione viene effettuato dal **15° giorno** ma **entro 30 giorni** dalla scadenza prescritta.

□ **Ravvedimento Operoso “LUNGO”** la sanzione è ridotta al **3,75%** (1/8 del 30%) se si paga l'imposta, gli interessi legali e la sanzione con un ritardo superiore ai 30 giorni ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

MODALITA' DI VERSAMENTO PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che si avvale del ravvedimento operoso TASI deve barrare nel modello F24 la casella “**RAVV**” utilizzando gli appositi codici tributo TASI:

3958 abitazione principale e relative pertinenze

3959 fabbricati rurali ad uso strumentale

3961 altri fabbricati

Sanzioni e **interessi** devono essere versati unitamente all'imposta, come indicato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e successive.

E' possibile calcolare il ravvedimento operoso TASI e predisporre il modello F24 con il sistema di calcolo on line disponibile sul sito dell'ente nell'area tematica “tasse e tributi”.

Si ricorda che dal 1° ottobre 2014 sono stati introdotti ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione dell'F24 (*Circolare n. 27 del 19 settembre 2014 - Agenzia delle Entrate*): nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000,00 euro i versamenti sono eseguiti esclusivamente mediante i seguenti canali:

- utilizzando direttamente dal contribuente i canali telematici *Fisconline* o *Entratel* messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria etc.);
- i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (banche, poste italiane e Agenti della riscossione).